

## Bur n. 43 del 21/05/2013

Materia: Edilizia abitativa

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 591 del 03 maggio 2013

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Modifica delle modalità operative e delle procedure di erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 5.4.2013, n. 3.

Note per la trasparenza:

Si provvede, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 5.4.2013, n. 3, alla approvazione delle modalità operative e delle procedure di erogazione dei finanziamenti previsti per gli interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007/2009, come modificate dal medesimo articolo di legge.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento n. 72 - prot. n. 12953 in data 28.10.2008, dispone, tra l'altro, la concessione di finanziamenti di edilizia residenziale agevolata mediante la erogazione di contributi a fondo perduto in conto interessi della entità massima di 25.000,00 euro per alloggio, da utilizzare per ridurre la rata di ammortamento dei mutui "prima casa" accollabili agli acquirenti/assegnatari di alloggi, in possesso dei requisiti soggettivi, realizzati da Imprese di Costruzione e loro consorzi, da Cooperative di Abitazione e loro consorzi nonché da Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo.

In tale contesto, la Giunta regionale, con propria deliberazione 26.5.2009, n. 1567 ha, tra l'altro, approvato i bandi di concorso per la individuazione degli Operatori da incaricare della realizzazione di tali alloggi.

Al fine di consentire piena operatività e concreta attuazione alla iniziativa, la Giunta regionale, ai sensi del punto 8.2.5. del citato Programma regionale, con successive deliberazioni 26.5.2009, n. 1568, 16.12.2010, n. 319 e 18.11.2011, n. 51, ha approvato gli schemi tipo della Convenzione e del successivo Atto integrativo alla medesima, da sottoscrivere con gli Istituti di Credito per la materiale concessione ed erogazione dei contributi destinati agli operatori di cui alla iniziativa in questione.

L'art. 21 della legge regionale 6.4.2012, avuto riguardo del particolare periodo congiunturale negativo ed al fine di non disattendere gli obiettivi prefissati dal "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009" (mantenendo cioè gli aiuti finanziari in capo ai potenziali acquirenti/assegnatari degli alloggi finanziati), ha disposto la trasformazione del contributo regionale da "conto interessi" a "conto abbattimento del capitale mutuato", fatte salve le operazioni perfezionate alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima; in altre parole, l'aiuto finanziario si traduce nella riduzione del capitale di mutuo anziché nella riduzione degli interessi da pagare, producendo in ogni caso l'abbattimento della rata di mutuo.

Conseguentemente a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della legge regionale 6.4.2012, n. 13, la Giunta regionale, con propria deliberazione 7.5.2012, n. 798, ha approvato lo schema tipo di Convenzione da sottoscrivere con gli Istituti di Credito per la concessione dei contributi, le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi stessi nonché lo schema tipo di Attestazione comunale concernente il possesso, in capo agli acquirenti/assegnatari degli alloggi finanziati, dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per usufruire delle agevolazioni finanziarie.

Gli Istituti di Credito aderenti alla prescritta iniziativa sono i seguenti:

- Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, con sede in Padova;
- Unicredit Banca S.p.a., con sede in Treviso;
- Cassa di Risparmio del Veneto, con sede in Padova;
- Cassa di Risparmio di Venezia, con sede in Venezia;
- Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena;

- Banca Antonveneta - Gruppo Monte dei Paschi, con sede in Padova;
- Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero ora Banco Popolare, con sede a Verona;
- Banca Popolare di Vicenza, con sede a Vicenza;
- Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Vicenza;
- Cassa di Risparmio di Bolzano, con sede in Bolzano (non firmataria dell'ultima Convenzione approvata con D.G.R. n. 798/2012);
- U.G.F. Banca ora Unipol, con sede in Bologna (non firmataria dell'ultima Convenzione approvata con D.G.R. n. 798/2012);
- Veneto Banca, con sede in Treviso (non firmataria della Convenzione di cui alle DD.G.R. n.ri 1568/2009, 319/2010 e 51/2011).

L'art. 39 della legge regionale 5.4.2013, n. 3, nel persistere della particolare contingenza economica, dispone che i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6.4.2012, n. 13, possono essere utilizzati per la medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi, fatte salve le operazioni di mutuo concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

Conseguentemente a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge regionale 5.4.2013, n. 3 ed in attuazione del comma 3 dello stesso articolo, che demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità operative e delle procedure di erogazione dei contributi, si rende necessario provvedere alla approvazione:

- dello schema tipo di Appendice alla Convenzione, da sottoscrivere con gli Istituti di Credito per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 5.4.2013, n. 3, **Allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- delle modalità operative e delle procedure di erogazione dei contributi da seguire al fine di ottenere la erogazione del contributo di che trattasi, **Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

atti questi, essenziali al fine di dare piena e completa operatività al Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 - interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, nel rispetto delle finalità contemplate dal Programma medesimo.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Provvedimento del Consiglio Regionale n. 72 - prot. n. 12953 in data 28.10.2008;

VISTE le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 26.5.2009, n.ri 1567-1568, 16.2.2010, n. 319, 18.1.2011, n. 51 e 7.5.2012, n. 798;

VISTO l'art. 21 della legge regionale 6.4.2012, n. 13;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 5.4.2013, n. 3;

delibera

1. di approvare, in attuazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 3, della legge regionale 5.4.2013, n. 3 e per i motivi indicati nelle premesse, i sottoelencati allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- a) **Allegato "A"** - schema tipo di Appendice alla Convenzione da sottoscrivere con gli Istituti di Credito per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 5.4.2013, n. 3;
- b) **Allegato "B"** - modalità operative e procedure da seguire al fine di ottenere la concessione e la conseguente erogazione del contributo di cui al Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, come modificato dall'art. 39, commi 1 e 2, della legge regionale 5.4.2013, n. 3;
2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione della Appendice alla Convenzione di cui al precedente punto 1., lett. a);
3. di incaricare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa dello svolgimento di tutti i conseguenti adempimenti del caso rivolti alla regolare e completa riuscita della iniziativa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa della esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.